

COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA

TRIBUTI



Approvato con Deliberazione consiliare n. 22 del 22-6-2019

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria in genere (ad esempio ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, COSAP, ecc):
 - a) siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
 - b) siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
 - c) sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate.
2. Lo stesso fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 2

Requisiti e definizione di temporaneità

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una temporanea carenza di liquidità finanziaria che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa per crisi economiche settoriali o locali, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi specificati al comma seguente.
2. Si considerano cause ostative:
 - a) lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - b) la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta o non iscritta a ruolo;
 - c) eventi imprevedibili provocati da forza maggiore.
3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:
 - a) per le persone fisiche, le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda
 - b) per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda.

Articolo 3

Criteri di dilazione e/o rateizzazione di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate consecutive ed il residuo importo dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

E' ammessa l'estinzione totale del debito residuo in ogni momento mediante unico pagamento.

Articolo 4 **Modalità di dilazione e/o rateizzazione**

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:
 - a) fino a Euro 2.500,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili
 - b) da Euro 2.501,00 a Euro 5.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili
 - c) da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00 fino ad un massimo di 30 rate mensili
 - d) oltre Euro 10.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
2. In alternativa a quanto sopra può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.
3. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina e non dovrà essere inferiore ad Euro 50,00.
4. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a Euro 2.500,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà.

Articolo 5 **Interessi**

1. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Articolo 6 **Domanda di concessione**

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.
2. La domanda dovrà contenere:
 - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione o di sospensione della riscossione per un anno e di eventuale successiva rateizzazione;
 - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
 - c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.
3. Per domande relative a debiti superiori a Euro 2.500,00 la rateizzazione verrà concessa, solo dopo aver accertato la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, dietro

presentazione di idonea documentazione. A titolo meramente esemplificativo le motivazioni e la documentazione possono essere rappresentate dalle seguenti situazioni:

- a) persone fisiche, ditte individuali: documentazione utile a comprovare la precaria situazione reddituale conseguente a condizione lavorativa (es. CIGS, mobilità), situazione familiare (malattie di componenti il nucleo familiare o qualunque altro evento che coinvolga i componenti il nucleo familiare che possa pregiudicare la stabilità finanziaria) e/o situazioni sopravvenute che determinino una imprevista e temporanea situazione di difficoltà finanziaria (es. trasmissione ereditaria dell'obbligazione, spese impreviste), dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- b) persone giuridiche: documenti aziendali da cui è possibile rilevare la situazione di obiettiva difficoltà, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriale o locali, personale in CIGS ed ogni ulteriore elemento utile per comprovare la temporanea carenza di liquidità finanziaria.

Articolo 7

Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal Responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
2. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Responsabile stesso indicherà nell'atto di richiesta.
3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.
4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

Articolo 8

Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata.